

Regime Forfettario: Norme Vigenti (Aggiornato al 2025)

1. Aliquota dell'imposta sostitutiva vigente

- **Aliquota ordinaria 15%:** I titolari di partita IVA in regime forfettario applicano sul reddito imponibile un'unica imposta sostitutiva del **15%**, che **sostituisce** l'IRPEF sui redditi, le relative addizionali regionali e comunali, e l'IRAP ¹.
- **Aliquota ridotta 5% (start-up):** Per le **nuove attività** è prevista un'aliquota agevolata del **5%** (riduzione a un terzo della tassa ordinaria) per i primi **5 anni**, a condizione che: **(a)** nei **3 anni precedenti** l'avvio il contribuente non abbia esercitato **altra attività d'impresa o professionale** (anche come socio o familiare) ²; **(b)** la nuova attività **non sia mera prosecuzione** di un'attività svolta in precedenza come dipendente o autonomo (fa eccezione un eventuale periodo di pratica obbligatoria) ³ ²; **(c)** qualora l'attività derivi dal proseguimento di un'attività svolta in precedenza da **un altro soggetto**, i ricavi di quest'ultimo nell'anno precedente non superavano **€65.000** ⁴. Tali requisiti sono stabiliti dall'**art. 1, comma 65, L. 190/2014** e mirano a evitare che l'aliquota start-up sia usata in modo elusivo (ad esempio trasformando formalmente una vecchia attività per apparire "nuova" ⁵). Se un contribuente **non adotta** il regime forfettario sin dall'inizio della sua attività ma vi transita in seguito, **non** può beneficiare di questa aliquota ridotta ⁶.

2. Contributi previdenziali INPS per artigiani, commercianti e professionisti

- **Artigiani e Commercianti (Gestione IVS):** I forfettari che svolgono attività d'impresa artigiana o commerciale devono iscriversi alla Gestione INPS **artigiani o commercianti** e versare i contributi previdenziali obbligatori **IVS**. Si applicano le aliquote contributive ordinarie (circa **24%** del reddito imponibile per artigiani, **24% + 0,48%** per commercianti, per l'indennizzo cessazione) nei limiti del minimale di reddito stabilito annualmente, oltre al quale si versano contributi proporzionali al reddito ⁷ ⁸. In ogni caso è dovuto un contributo fisso minimale (circa €3.800-4.000 annui, aggiornato annualmente). Il regime forfettario **non esonera** dal versamento di tali contributi, ma consente un'**agevolazione**: gli iscritti possono **richiedere** (con apposita istanza telematica **entro il 28 febbraio** dell'anno) l'applicazione di un **regime contributivo agevolato**, ovvero una **riduzione del 35%** dei contributi dovuti ⁹. Questa facoltà è prevista dall'art. 1, comma 77, della **L. 190/2014** e si applica tanto sulla quota fissa quanto su quella eccedente il minimale. *Esempio:* un artigiano forfettario pagherà il 65% dei contributi ordinari (restano però **dovuti per intero** il contributo aggiuntivo maternità e – per i commercianti – l'aliquota dello 0,48% per il fondo cessazione attività ¹⁰). **Nota:** Optando per la riduzione del 35% sin dall'inizio, **non** sarà poi possibile cumulare o passare alla nuova riduzione del 50% descritta oltre ¹¹.
- **Nuova agevolazione 50% nuovi iscritti (2025):** La **Legge di Bilancio 2025** (art. 1, comma 281, L. 197/2023, come modificata da L. 207/2024) ha introdotto un ulteriore incentivo contributivo temporaneo per promuovere le nuove imprese. Chi si **iscrive per la prima volta** nel 2025 alla gestione artigiani o commercianti può richiedere una **riduzione del 50%** della sola quota IVS dei contributi previdenziali dovuti ¹². L'agevolazione dura **36 mesi** dall'avvio dell'attività ¹².

Restano dovuti integralmente il contributo di maternità e, per i commercianti, il contributo aggiuntivo IVS 0,48% ¹⁰ . **Importante:** tale beneficio **non è cumulabile** con altre riduzioni di aliquota, come il regime agevolato **forfettario 35%** o lo sgravio per pensionati over-65 ¹³ – occorre quindi scegliere quale agevolazione applicare. Le istruzioni attuative sono state fornite da INPS con **Circolare n. 83 del 24/04/2025** ¹⁴ .

- **Professionisti senza Cassa (Gestione Separata INPS):** I contribuenti forfettari che esercitano arti o professioni **senza una cassa previdenziale autonoma** devono iscriversi alla **Gestione Separata INPS** (art. 2, c.26, L. 335/1995). Su tutti i compensi derivanti dall'attività professionale è dovuto un contributo percentuale, senza minimali né massimali di reddito imponibile (oltre il tetto annuo previsto per legge). L'aliquota contributiva 2025 per i professionisti **non pensionati e non iscritti ad altre gestioni** è circa **26%** ¹⁵ ; se invece il contribuente forfettario è **già coperto** da altra previdenza obbligatoria (es. perché lavoratore dipendente) o è pensionato, l'aliquota è ridotta (circa **24%**). Tali aliquote sono stabilite annualmente (cfr. **Circolare INPS n. 27 del 30/01/2025**). Il versamento avviene con le scadenze previste per i versamenti a saldo/acconto delle imposte sui redditi. **Nota:** Diversamente dagli artigiani/commercianti, per i professionisti in Gestione Separata **non esiste** una riduzione contributiva specifica legata al regime forfettario (pagano i contributi in misura piena). In ogni caso, **tutti i contributi previdenziali obbligatori** versati dal contribuente forfettario (IVS o Gestione Separata) sono **deducibili** dal reddito imponibile forfettario prima dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ¹⁶ .

3. Limiti di accesso e permanenza nel regime forfettario

Per poter applicare (e mantenere) il regime forfettario occorre rispettare **precise soglie** di ricavi e costi, nonché **non incorrere** in determinate cause di esclusione previste dalla legge. Di seguito i requisiti principali aggiornati al 2025:

- **Soglia di ricavi/compensi (€85.000):** Possono aderire/permanere nel regime forfettario le persone fisiche che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a €85.000** ¹⁷ ¹⁸ . Questa è la soglia **unica** fissata attualmente (introdotta dalla L. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, che ha innalzato il limite da €65.000 a **€85.000** ¹⁹). Il rispetto del tetto va verificato su base annua: per chi avvia l'attività in corso d'anno, il limite va **pro-rata temporis** (es: chi apre a metà anno 2024 avrà limite €42.500 per il 2024) ²⁰ . Se nell'anno precedente si supera il limite, dal **1° gennaio dell'anno successivo** si esce dal regime. (**Vedi oltre la fuoriuscita immediata in caso di sfioramento di €100.000**).
- **Soglia di spese per personale (€20.000):** È richiesto inoltre che nell'anno precedente le **spese sostenute per lavoro** (lavoro dipendente e assimilato, lavoro accessorio, compensi a collaboratori anche a progetto, e somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati) non abbiano superato complessivamente **€20.000 lordi** ¹⁷ . (Tale limite, originariamente di €5.000, è stato elevato a €20.000 dalla L. 160/2019 a partire dal 2020 ²¹). Il superamento di €20.000 di costo del personale comporta la **cessazione** del regime nell'anno successivo.
- **Fuoriuscita "immediata" oltre €100.000:** Dal 2023 vige una regola speciale di **decadenza istantanea** dal regime forfettario se i ricavi o compensi **superano €100.000** nel corso dell'anno. In tal caso, **si perde il regime già nell'anno in corso** (senza attendere l'anno successivo) ²² . Ciò significa che **dall'operazione** che determina il superamento di €100.000 **scatta l'obbligo IVA:** tutte le operazioni effettuate **oltre tale soglia** vanno assoggettate ad IVA ordinaria ²³ . Inoltre, il contribuente sarà tenuto a uscire dal regime e applicare il regime ordinario sin dall'anno corrente. *Esempio:* fatturato anno 2025 di €105.000 -> dal momento in cui si supera €100.000, le

fatture emesse devono indicare IVA; per tutto il 2025 si considererà decaduto dal forfait e dal 2026 resterà in ordinario.

- **Cause di esclusione (cause ostative):** La legge istitutiva del regime forfettario (art. 1, c. 57, L. 190/2014 e succ. mod.) elenca una serie di situazioni in presenza delle quali **non è consentito applicare o permanere** nel regime forfettario, anche qualora si rispettino le soglie di ricavi e spese sopra dette. Di seguito le principali cause ostative (aggiornate al 2025):
- **Regimi IVA speciali:** sono **esclusi** dalla flat tax i contribuenti che aderiscono a **regimi IVA speciali** o forfetari in materia di determinati settori. Ad esempio, chi applica regimi speciali **IVA** (agricoltura e attività connesse, pesca, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggi, agriturismo, etc.) **non può avvalersi** del regime forfettario per la stessa attività ²⁴. (Riferimento normativo: art. 1, c.57, lett. a, L. 190/2014).
- **Soggetti non residenti:** i contribuenti **non residenti** in Italia **non possono** optare per il regime forfettario. Fa eccezione unicamente il caso in cui **(a)** il soggetto sia residente in un Paese UE oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) **che garantisce adeguato scambio di informazioni** e **(b)** il soggetto abbia prodotto in Italia **almeno il 75% del reddito complessivo imponibile** ²⁵. Solo se **entrambe** queste condizioni sono soddisfatte un non residente può usufruire del forfait (ciò per garantire l'agevolazione solo a chi ha un effettivo collegamento fiscale con l'Italia) ²⁶. (Rif. art. 1, c.57, lett. b, L. 190/2014).
- **Vendita prevalente di fabbricati o mezzi nuovi:** è escluso dal regime forfettario chi effettua in via **esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi** (operazioni che rientrano in regimi IVA speciali) ²⁷. In pratica, chi svolge principalmente attività di compravendita immobiliare o di auto nuove non può applicare la flat tax. (Rif. art. 1, c. 57, lett. c, L. 190/2014).
- **Partecipazione in società di persone o imprese familiari:** non può adottare il forfait il contribuente che **partecipi contemporaneamente** a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (di cui all'art. 5 del TUIR) ²⁸. In sostanza, essere socio di una S.n.c., S.a.s. o associazione tra professionisti è incompatibile con il regime forfettario, a meno che la **partecipazione venga ceduta** entro l'anno precedente all'ingresso nel forfait ²⁸. (Ciò vale anche per le imprese familiari ex art. 230-bis c.c.).
- **Controllo di società a responsabilità limitata (S.r.l.) o associazioni in partecipazione:** costituisce causa ostativa il **controllo diretto o indiretto** di S.r.l. o associazioni in partecipazione che esercitano attività **economiche riconducibili** a quelle svolte dal contribuente forfettario ²⁹. In particolare la causa di esclusione si configura se **entrambe** le seguenti condizioni sono soddisfatte ²⁹: **(a)** il contribuente **controlla** direttamente o indirettamente una S.r.l. (ad esempio detenendo la maggioranza delle quote, oppure anche una quota minoritaria ma con influenza dominante, anche tramite soggetti interposti o controlli a cascata); **(b)** la S.r.l. esercita un'attività **affine** a quella personale del forfettario (ossia rientrante nel medesimo codice Ateco o **sezione Ateco**) ²⁹ ³⁰. Se queste condizioni ricorrono, il contribuente **non può avvalersi** del regime forfettario (l'intento è evitare artificiose frammentazioni di attività tra persona fisica e società). (Rif. art. 1, c.57, lett. d, L. 190/2014 – lett. d-ter dopo modifiche L. 145/2018).
- **Redditi di lavoro dipendente o pensione oltre €30.000 (€35.000 per il 2025):** rappresenta causa ostativa il fatto che il contribuente abbia percepito, nell'anno precedente, **redditi da lavoro dipendente e/o assimilati (es. pensione) superiori a €30.000 lordi** ³¹. Tale limite è stato introdotto dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed è volto a escludere dal forfait i soggetti con un elevato reddito da lavoro dipendente parallelo. **Aggiornamento 2025:** la **L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025)** ha elevato in via **transitoria** questa soglia da 30.000 a **€35.000** con riferimento all'accesso/permanenza nel regime nel 2025 ³². In concreto, per mantenere il forfait nel 2025 il contribuente non doveva aver superato €35.000 di reddito da

lavoro dipendente nel 2024 (anziché 30.000). Resta ferma l'eccezione già prevista: la soglia **non si applica** se il rapporto di lavoro è cessato (licenziamento o dimissioni) entro l'anno precedente ³². (Rif. art. 1, c.57, lett. d-bis, L. 190/2014, modificato da L. 160/2019 e da L. 207/2024).

- **Attività prevalentemente verso datori di lavoro recenti:** è causa di esclusione (tecnicamente, *causa ostativa*) se il contribuente **nell'anno precedente** ha percepito compensi/ricavi **in prevalenza** (oltre il 50%) da **soggetti** che sono stati suoi **datori di lavoro** (o datori di lavoro di soggetti a lui riconducibili) **nell'anno in corso o nei due precedenti** ³³. In altre parole, il regime forfettario è precluso quando l'attività autonoma che si vuole agevolare è svolta quasi interamente a favore di un ex datore di lavoro recente, poiché ciò potrebbe mascherare di fatto un rapporto di lavoro dipendente continuato sotto altra forma. La verifica va fatta a consuntivo: se a fine anno si riscontra che oltre il 50% del fatturato verso terzi è derivato da un ex (o attuale) datore di lavoro dei due anni precedenti, scatta la decadenza dal regime ³³. (Rif. art. 1, c.57, lett. d, L. 190/2014 – come sostituito dalla L. 208/2015). **Aggiornamento:** dal 2025 è prevista una **deroga** a questa causa ostativa in presenza di particolari **“contratti misti”** di lavoro autonomo/dipendente: in base al cosiddetto *Collegato Lavoro 2024* (L. 203/2024, art. 17) i forfettari che operano in prevalenza verso il proprio datore di lavoro *potrebbero* mantenere il regime agevolato, se ricorrono specifiche condizioni contrattuali (il fine è favorire alcune forme di lavoro flessibile senza penalizzare il regime) ³⁴. I dettagli attuativi di questa novità sono attesi da decreti attuativi, data la sua introduzione recente.

(Si sottolinea che il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, deve attestare il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause ostative per il regime forfettario ³⁵. In caso di perdita dei requisiti o sopravvenienza di cause di esclusione, sarà tenuto a fuoriuscire dal regime dall'anno previsto – immediatamente se applicabile – e a darne evidenza nella dichiarazione.)

4. Modalità di calcolo del reddito imponibile (coefficiente di redditività per codice ATECO)

Il regime forfettario prevede una determinazione **forfettaria del reddito imponibile**. In pratica il reddito d'impresa o di lavoro autonomo **non** è calcolato sottraendo i costi effettivi dai ricavi, bensì applicando ai ricavi/compensi un **coefficiente di redditività** predeterminato (diverso a seconda del tipo di attività esercitata) ³⁶ ³⁷. I costi sono quindi riconosciuti in maniera forfettaria (in percentuale fissa) e **non è ammessa** la deduzione analitica delle spese (ad eccezione dei contributi previdenziali obbligatori, che restano deducibili dal reddito) ¹⁶. Una volta determinato il reddito imponibile forfettario, vi si applica l'imposta sostitutiva (15% o 5%) come visto sopra ³⁸.

- **Formula base:** $\text{Reddito imponibile} = \text{Ricavi/Compensi percepiti nell'anno} \times \text{Coefficiente di redditività}$ (espresso in %). Il coefficiente, fissato per legge in base al codice ATECO dell'attività, rappresenta la quota di ricavi considerata “reddito” (la parte restante è considerata forfettariamente come spesa deducibile). Ad esempio, un consulente con coefficiente 78% e ricavi annuali di €50.000 avrà un reddito imponibile forfettario di €39.000 (=50.000 × 78%).

- **Coefficiente di redditività per settore ATECO:** La seguente tabella riepiloga i coefficienti attualmente in vigore (con riferimento alle classificazioni ATECO 2007) ³⁹ ⁴⁰:

- **Industrie alimentari e delle bevande** (codici Ateco **10** e **11**): coefficiente **40%** ³⁹

- **Commercio all'ingrosso e al dettaglio** (Ateco **45, 46.2-46.9, 47.1-47.7, 47.9**): coefficiente **40%**

³⁹

- **Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande** (Ateco **47.81**): coefficiente **40%** ³⁹
- **Commercio ambulante di altri prodotti** (Ateco **47.82, 47.89**): coefficiente **54%** ⁴¹
- **Costruzioni e attività immobiliari** (Ateco **41-42-43 e 68**): coefficiente **86%** ⁴¹
- **Intermediari del commercio** (Ateco **46.1**): coefficiente **62%** ⁴²
- **Attività di servizi di alloggio e ristorazione** (Ateco **55 e 56**): coefficiente **40%** ⁴³
- **Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari e assicurativi** (Ateco **64-66, 69-75, 85, 86-88**): coefficiente **78%** ⁴⁰
- **Altre attività economiche** (tutte le residue non comprese sopra – Ateco ad es. **01-03** agricoltura, **05-09** attività estrattive, **12-33** industrie manifatturiere non alimentari, **35** utilities, **36-39** servizi ambientali, **49-53** trasporti, **58-63** servizi informazione/comunicazione, **77-82** servizi supporto imprese, **84** PA, **90-96** attività artistiche, sportive e altri servizi, **97-99** varie): coefficiente **67%** ⁴⁴.

(NB: Dal 2019 il limite di ricavi è stato uniformato a €65.000 – ora €85.000 – per tutti i settori, mentre fino al 2018 vigevano soglie differenziate per categoria ATECO. Oggi dunque le differenze tra attività permangono solo nei coefficienti di redditività, come sopra esposto.)

- **Pluri-attività:** Se il contribuente svolge **più attività** riconducibili a codici ATECO differenti (ad esempio consulenza informatica e commercio di hardware), il reddito imponibile va calcolato **separatamente** per ciascun codice attività, applicando a i rispettivi ricavi il relativo coefficiente, e poi sommando i risultati ⁴⁵. In sede di dichiarazione dei redditi, andrà indicato il codice ATECO **prevalente** e i ricavi totali, ma il calcolo interno deve tenere conto delle diverse percentuali.
- **Componenti escluse:** Nel regime forfettario **non rilevano** eventuali **plusvalenze o minusvalenze** patrimoniali ⁴⁶ ⁴⁷. Ad esempio, se un'impresa cede un bene strumentale (macchinario, automezzo, ecc.), il relativo ricavo non aumenta il reddito imponibile forfettario, poiché il costo d'acquisto di quel bene non fu dedotto a suo tempo (essendo i costi calcolati forfettariamente). Analogamente, le **spese per beni strumentali** non sono deducibili (non c'è un limite specifico sul valore dei beni strumentali acquistabili, a differenza del previgente "regime dei minimi" che ne fissava uno). L'unico onere deducibile dal reddito forfettario, come già detto, sono i **contributi previdenziali obbligatori** versati nell'anno ¹⁶, inclusi quelli versati per eventuali collaboratori dell'impresa familiare o per collaboratori non a carico (purché senza rivalsa) ¹⁶.

5. Imposte aggiuntive o contributi locali applicabili

Il regime forfettario è "sostitutivo" dell'IRPEF e relative addizionali, ma i forfettari potrebbero comunque essere soggetti ad altri tributi o contributi previsti in relazione all'attività. Di seguito un riepilogo:

- **Addizionali IRPEF regionali e comunali: non dovute.** L'imposta sostitutiva del 15% (o 5%) assorbe interamente l'IRPEF e le sue addizionali locali ¹, quindi chi aderisce al forfait **non paga** le addizionali sul reddito agevolato.
- **IRAP: non dovuta.** Il regime forfettario è riservato a persone fisiche e per definizione **sostituisce** anche l'eventuale IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) ¹. Nella pratica molti forfettari sarebbero comunque esclusi da IRAP per mancanza di autonoma organizzazione, ma la legge dispone espressamente la sostitutività rispetto all'IRAP per chi applica il forfait.
- **IVA: esonero dall'IVA.** I contribuenti forfettari **non addebitano l'IVA** in fattura ai clienti e **non detraggono l'IVA** sugli acquisti ⁴⁸. Sono dunque **fuori campo IVA**: sulle fatture emesse va indicata l'annotazione di operazione in regime di franchigia IVA ex art.1 cc.54-89 L.190/2014 ⁴⁹. Di conseguenza, i forfettari non addebitano l'imposta ma subiscono l'IVA sugli acquisti come

costo. (Permane l'obbligo di **numerazione e conservazione** delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, se presenti, pur non detraendo l'IVA).

- **Ritenute d'acconto IRPEF:** i ricavi/compensi percepiti in regime forfettario **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte dei sostituti d'imposta, in quanto il contribuente forfettario rende apposita dichiarazione di esclusione (essendo il reddito già tassato alla fonte in via sostitutiva) ³⁶. Ciò significa, ad esempio, che un professionista forfettario fatturerà l'intero importo senza subire la ritenuta del 20%. Parimenti, i forfettari **non operano ritenute** d'acconto su eventuali pagamenti effettuati (es. compensi a collaboratori occasionali), ad eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente che restano obbligatorie ⁵⁰.
- **Imposta di bollo:** i forfettari, essendo esonerati IVA, devono applicare la marca da bollo da €2,00 sulle fatture emesse di importo superiore a €77,47 ⁵¹. L'imposta di bollo si assolve con modalità virtuale (F24) o acquistando contrassegni cartacei, secondo le disposizioni di legge (DM 17/06/2014).
- **Diritto annuale CCIAA:** il **diritto camerale** annuale **rimane dovuto** da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese (Camere di Commercio), anche se in regime forfettario. Non vi è alcuna esenzione specifica prevista per il forfait, trattandosi di un tributo legato all'iscrizione dell'impresa. Dunque una ditta individuale forfettaria iscritta in Camera di Commercio deve versare il diritto annuale entro i termini (importo variabile per settore e provincia, con riduzione del 50% per le imprese individuali come da normativa vigente).
- **Contributi INAIL:** il regime forfettario **non esenta** dagli obblighi assicurativi INAIL. Se l'attività svolta rientra tra quelle per cui è prevista l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (ad esempio attività artigianali manuali, edilizia, trasporti, attività rischiose), il titolare forfettario è tenuto ad aprire posizione INAIL e a versare il premio assicurativo **ordinario**, calcolato sul tasso specifico applicabile alla lavorazione e sulle retribuzioni convenzionali o redditi minimi stabiliti per gli autonomi. Anche in questo caso nessuno sgravio particolare è previsto per i forfettari: si seguono le regole generali (es. artigiani senza dipendenti pagano il premio minimale annuale secondo il tasso del proprio codice PAT).
- **Altre imposte e oneri locali:** il regime forfettario non incide su eventuali **tasse comunali** legate all'attività (ad es. TARI rifiuti per locali/uffici, COSAP per suolo pubblico, ecc.) che restano dovute se applicabili. Inoltre, se l'attività richiede **iscrizioni ad albi** o **contributi obbligatori** (es. contributi annuali a ordini professionali, o contributi obbligatori ai consorzi di categoria, ecc.), tali oneri restano dovuti normalmente (il forfait attiene solo alla fiscalità diretta). In generale, tutte le **imposte indirette** (IVA a parte) e **tasse amministrative** continuano ad applicarsi in misura ordinaria (ad es. imposta di registro, bollo su atti, oneri di concessioni comunali, ecc. se dovuti). Il vantaggio del forfettario è circoscritto alle imposte sul reddito e ad alcune semplificazioni contabili.

6. Aggiornamenti previsti per l'anno fiscale 2025

Negli ultimi anni il regime forfettario è stato oggetto di varie modifiche normative. Di seguito gli aggiornamenti più recenti e **novità per il 2025**:

- **Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022):** ha ampliato la platea dei forfettari a partire dal 2023, innalzando la **soglia di ricavi a €85.000** e introducendo la **fuoriuscita immediata sopra €100.000** (come dettagliato sopra) ¹⁹. Queste modifiche sono tuttora vigenti nel 2025. Per fornire chiarimenti applicativi, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la **Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023**, che ha illustrato le nuove condizioni di accesso e permanenza nel regime agevolato e le modalità di fuoriuscita in corso d'anno ⁵². Ad esempio, è stato chiarito che chi nel 2022 aveva ricavi tra 65.000 e 85.000 euro può entrare o restare nel forfait dal 2023 ⁵³, e che il superamento di 100.000 euro impone l'immediato passaggio a regime ordinario con

applicazione dell'IVA dall'operazione eccedente ²³. La Circolare 32/E/2023 fornisce inoltre esempi pratici sulla gestione di tali situazioni anomale.

- **Legge di Bilancio 2024 (L. 197/2023):** per l'anno d'imposta 2024 non sono state introdotte ulteriori modifiche sostanziali al regime forfettario. La disciplina di base (soglia 85.000 euro, ecc.) è rimasta **confermata**. Tuttavia, dal **1° gennaio 2024** è scattata l'estensione **generalizzata dell'obbligo di fatturazione elettronica**: anche i forfettari che nel 2021 avevano avuto ricavi inferiori a €25.000 (finora esonerati) sono ora tenuti ad emettere **fatture elettroniche** in formato XML tramite SdI ⁵⁴. In pratica, dal 2024 **tutti** i contribuenti forfettari devono adottare la fattura elettronica, a prescindere dal volume di ricavi. Questa novità, introdotta dal **D.L. 36/2022** (convertito in L. 122/2022) e autorizzata dall'UE, mira a contrastare l'evasione ed uniformare gli adempimenti. Restano escluse dall'obbligo solo le operazioni verso privati consumatori per le quali non è richiesta fattura (scontrini/ricevute). I forfettari devono quindi dotarsi di un software o servizio per l'e-fattura e conservazione sostitutiva. (Contestualmente, dal 2024, è stato eliminato l'obbligo di invio dell'**esterometro** trimestrale per le operazioni estere dei forfettari, poiché ora gestite tramite fatture elettroniche o comunicazioni europee).
- **Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207):** ha introdotto **due novità principali** per il regime forfettario ⁵⁵:
 - **Soglia redditi da lavoro dipendente €35.000:** *in via sperimentale per il 2025*, è stato elevato da **€30.000 a €35.000** il limite di reddito di lavoro dipendente e assimilato che il forfettario può aver conseguito nell'anno precedente senza perdere l'accesso al regime ³². Come già spiegato, ciò consente a più contribuenti con redditi misti (autonomo + lavoro dipendente) di rientrare nel forfait per l'anno 2025. Resta invariata la condizione che, se il rapporto di lavoro dipendente **termina** entro l'anno precedente, il limite non si applica ⁵⁶. Salvo ulteriori proroghe, dal 2026 il tetto dovrebbe tornare a €30.000 (a meno che il legislatore non renda strutturale l'innalzamento).
 - **"Contratti misti" con datore di lavoro:** è stata prevista una **deroga sperimentale** alla causa ostativa relativa ai rapporti prevalenti con ex datori di lavoro. In particolare, il **comma 12 dell'art. 1, L. 207/2024** consente al contribuente in forfait di mantenere il regime agevolato anche se opera in prevalenza verso il proprio datore di lavoro, *purché* il rapporto instaurato abbia i requisiti del **"contratto misto"** introdotto dalla riforma (una combinazione di lavoro autonomo e subordinato presso lo stesso datore, volta a favorire forme di lavoro flessibile) ⁵⁷ ³⁴. Questa disposizione – collegata alla riforma del lavoro avviata con il **Collegato Lavoro 2024** (L. 203/2024, art. 17) – sospende di fatto, in via eccezionale, l'esclusione dal forfait per taluni lavoratori autonomi che collaborano prevalentemente con il proprio ex datore. I dettagli attuativi (tipologia di contratti ammessi, quota di lavoro subordinato vs autonomo, ecc.) dovranno emergere dai decreti e circolari esplicative. Si tratta comunque di una misura temporanea (valida per il 2025) e mirata a specifici casi, la cui efficacia andrà valutata.
- **Incentivo contributivo nuove imprese (2025):** come già descritto (Sez. 2), la L. 207/2024 ha previsto per le nuove iscrizioni 2025 nelle gestioni artigiani/commercianti uno sgravio del 50% dei contributi per tre anni ¹². L'**INPS** ha emanato la **Circolare n. 83/2025** con le istruzioni operative per richiedere tale agevolazione ¹⁴. È un provvedimento separato dal regime fiscale, ma di cui i nuovi forfettari possono beneficiare alternativamente allo sgravio 35%.
- **Proroga autorizzazione UE soglia €85.000:** poiché la soglia forfettaria incide sul regime di **franchigia IVA** previsto dalla normativa UE (Direttiva 2006/112/CE), l'Italia aveva ottenuto dall'UE una deroga per applicare il limite elevato. La Commissione europea e il Consiglio UE hanno

autorizzato l'Italia a mantenere la soglia di ricavi a **€85.000** fino al **31/12/2024** ⁵⁸. È attesa la proroga di tale autorizzazione anche per gli anni successivi (2025 compreso) in modo da consolidare la misura – senza l'estensione UE la soglia massima IVA tornerebbe €65.000. Fino ad aggiornamento contrario, per il 2025 si considera confermato il limite 85.000 euro, in virtù della volontà politica espressa e della continuità normativa interna. In parallelo, il Governo sta monitorando gli effetti della flat tax e valutando eventuali ulteriori estensioni (ad esempio l'ipotesi di elevare stabilmente il limite a €100.000 in futuro, che però richiederà nuovo intervento normativo e autorizzazione europea).

- **Prassi e chiarimenti 2024-2025:** oltre alla menzionata Circolare 32/E/2023, si segnalano i più recenti interventi di prassi riguardanti il regime forfettario:
- **Risoluzione ADE n. 7/E del 11/02/2020:** ha chiarito la decorrenza delle modifiche introdotte dalla L. 160/2019 (reintroduzione limiti spese personale e redditi da lavoro dipendente >30k) e confermato che tali cause ostative operano già dall'anno d'imposta 2020 se i limiti sono superati nel 2019 ⁵⁹.
- **Risposte a interpello** su casi particolari: ad esempio Risposta n. 106/2020 sull'applicabilità del forfait a un contribuente divenuto non residente (confermando i requisiti di residenza UE e 75% redditi in Italia) ²⁵; Risposta n. 226/2024 sull'impossibilità di ottenere l'aliquota 5% se si adotta il forfait in ritardo (nuova attività avviata nel 2020 ma regime forfettario adottato solo dal 2022) ³ ⁶⁰; varie risposte su contribuenti con partecipazioni societarie, ecc. Tutte confermano l'interpretazione rigorosa delle cause ostative secondo la lettera della legge.
- **Circolare ADE n. 9/E del 10/04/2019:** (anche se antecedente, resta rilevante) ha fornito linee guida sulle novità introdotte dalla L. 145/2018 (flat tax 2019), in particolare sull'abolizione temporanea dei limiti di €30.000 e €5.000 avvenuta nel 2019 e sulla nuova causa ostativa delle partecipazioni in S.r.l. introdotta da quella legge. Gran parte di quelle indicazioni sono state poi superate dal ripristino dei limiti nel 2020, ma costituiscono un utile riferimento storico.

In conclusione, il regime forfettario nel 2025 si presenta come un regime fiscale **consolidato**, con aliquote agevolate (15% e 5%) e adempimenti semplificati, ma con **paletti stringenti** su ricavi, costi di personale e situazioni soggettive per evitare abusi. Le ultime modifiche normative – dall'innalzamento delle soglie all'introduzione di incentivi contributivi – mirano ad ampliare moderatamente la platea dei beneficiari e a favorire le nuove imprese, mantenendo però controlli sull'utilizzo del regime. Si raccomanda ai contribuenti di verificare annualmente il rispetto di tutti i requisiti e di monitorare le eventuali novità legislative (ad es. proroghe o nuovi interventi in Legge di Bilancio) che potrebbero incidere sul regime forfettario negli anni a venire.

Fonti normative e di prassi citate: legge 23 dicembre 2014 n. 190 (art. 1 commi 54-89 e succ. mod.); legge 28 dicembre 2015 n. 208; legge 30 dicembre 2018 n. 145; legge 27 dicembre 2019 n. 160; legge 29 dicembre 2022 n. 197 (art. 1 commi 54-55); legge 30 dicembre 2024 n. 207 (art. 1 commi 11-13); D.L. 36/2022 conv. in L. 122/2022 (obbligo fatt. elettronica); Circolare Agenzia Entrate **n. 10/E/2016, n. 9/E/2019, n. 32/E/2023**; Risposte interpello ADE nn. 106/2020, 226/2024; Circolare INPS **n. 29/2024** (aliquote gestione separata 2024), **n. 19/2023** e **n. 27/2025** (aliquote minimale artigiani/commercianti), **n. 83/2025** (sggravio contributivo 50% nuovi imprenditori).

- 2 4 24 **Regime forfettario (L. 190/2014, art. 1, co. da 54 ad 89) | Studio Trequadrini – Tritto**
 28 29 30 <https://studiotrequadrini.com/regime-forfettario-l-190-2014-art-1-co-da-54-ad-89/>
 33 37 38
 39 40 41
 42 43 44
 49 51
- 3 5 6 **Da ordinario a “forfettario”, niente aliquota agevolata al 5% | FiscoOggi.it**
 60 <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ordinario-forfettario-niente-aliquota-agevolata-al-5>
- 7 **Circolare numero 19 del 10-02-2023 - INPS**
https://www.inps.it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.02.circolare-numero-19-del-10-02-2023_14073.html
- 8 **Circolare numero 27 del 30-01-2025 - INPS**
https://www.inps.it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.01.circolare-numero-27-del-30-01-2025_14807.html
- 9 **Forfettari e riduzioni contributive 2025 - FISCOeTASSE.com**
<https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/1639-forfettari-e-riduzioni-contributive-2025.html>
- 10 11 **Portale Inps - Artigiani e commercianti: riduzione contributiva ai nuovi iscritti**
 12 13 <https://www.inps.it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2025.04.artigiani-e-commercianti-riduzione-contributiva-ai-nuovi-iscritti.html>
 14
- 15 **Gestione Separata: le aliquote contributive per il 2024 - INPS**
<https://www.inps.it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2024.01.gestione-separata-le-aliquote-contributive-per-il-2024.html>
- 17 18 20 **Nuove soglie, più forfettari: i chiarimenti del Fisco sulle novità | FiscoOggi.it**
 36 48 50 <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/nuove-soglie-piu-forfettari-chiarimenti-del-fisco-sulle-novita>
 52 53
- 19 22 **Agenzia Entrate: modifiche al regime forfettario | Dottrina Per il Lavoro**
<https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-modifiche-al-regime-forfettario>
- 21 **Regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 e**
 31 **decorrenza delle modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla**
 59 **legge di bilancio 2020 - Risoluzione 11 febbraio 2020, n. 7/E dell'Agenzia delle Entrate - Studio Cerbone**
<https://www.studiocerbone.com/regime-forfettario-di-cui-allarticolo-1-commi-da-54-a-89-della-legge-n-190-del-2014-e-decorrenza-delle-modifiche-ai-requisiti-di-accesso-e-alle-cause-di-esclusione-introdotte-dalla-legge-di/>
- 23 **LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 - Normattiva**
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato::2022;197>
- 25 **Regime forfettario e soggetti non residenti: condizioni di ammissibilità - FISCOeTASSE.com**
 26 <https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/28469-regime-forfettario-e-soggetti-non-residenti-condizioni-di-ammissibilit-.html>
- 27 54 **Regime forfettario 2024 - FISCOeTASSE.com**
https://www.fiscoetasse.com/regime_forfettario_contribuenti_minimi
- 32 34 55 **Regime forfettario: le novità per il 2025 - DK Post**
 56 57 <https://www.dkpost.it/regime-forfettario-le-novita-per-il-2025/>
- 35 **Regime agevolato forfettario - Modalità di accesso al regime**
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/regime-agevolato-forfettario/modalita-di-accesso-al-regime>

58 **Regime forfetario allargato fino al 31 dicembre 2024**
<https://all-in-giuridica.seac.it/document/327/4973715/0>